

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse del sig. *Esposito Antonio* (cod. fisc. SPS NTN 97H08 A509V), nato a Avellino il 08.06.1997 e residente a Tufino (Na), alla P.zza Vittorio Emanuele III, 5, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – PEC guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ambito Territoriale di Piacenza, in persona del Dirigente p.t.

(amministrazioni resistenti)

E NEI CONFRONTI di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo,

(resistenti – litisconsorti)

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in virtù del riconoscimento del servizio, prestato dal ricorrente, nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità di servizio prevista quale requisito di accesso;

B) CONSEGUENTEMENTE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della validità giuridica del servizio, prestato dal ricorrente, sulle scuole paritarie quale requisito di ammissione per le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo;

C) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in virtù del riconoscimento del servizio, prestato dal ricorrente, nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità di servizio prevista quale

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

requisito di accesso, con il riconoscimento del punteggio spettante in relazione ai titoli di studio e di carriera dichiarati;

D) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **a)** decreto prot. n. 2797 del 30.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza, con il quale il ricorrente veniva escluso dalle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in quanto non in possesso del requisito di anzianità di servizio previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a; **b)** decreto prot. n. 3193 del 23.07.2021, e relative allegate graduatorie, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza, approvava le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; **c)** nota del 31 marzo 2021 prot. n. 10301 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

personale scolastico – Ufficio V - Personale ATA, concernente le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. finalizzate all'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022; **d)** avviso prot. n. 1537 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza concernente le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. finalizzate all'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022; **e)** bando prot. n. 219 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con il quale veniva indetto la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), in applicazione dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, Area A, profilo collaboratore scolastico, valide per il biennio 2021/2022, nella parte in cui all'art. 2, comma 2, lett. c, prevede che *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”*, escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione; **f)** bando prot. n. 216 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con il quale veniva indetta la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), in applicazione dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, Area B, profilo Assistente Amministrativo, valide per il biennio 2021/2022, nella parte in cui all'art. 2, comma 2, lett. c, prevede che *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

statali”, escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione; **g)** qualora occorra, Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, recante *“Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n. 297”*, laddove all’art. 2, comma 2, lett. c, prevede che *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”*, escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione; **h)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

F A T T O

A) Con nota del 31 marzo 2021 prot. n. 10301 (**doc. 1**), il Ministero dell’Istruzione indicava la procedura finalizzata all’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021, per le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), valide per il biennio 2021/2022, in applicazione dell’art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21 (**doc. 2**).

In ottemperanza della nota ministeriale, quindi, gli Uffici Scolastici Regionali si attivavano per la pubblicazione dei rispettivi bandi per i diversi profili professionali del personale A.T.A.

Orbene, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con decreto prot. n. 219 del 22.04.2021 (**doc. 3**) indicava la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), dell'Area A, profilo collaboratore scolastico.

Con decreto prot. n. 216 del 22.04.2021 (**doc. 4**) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna indicava, anche, la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), dell'Area B, profilo Assistente Amministrativo.

I richiamati decreti, tra i vari requisiti di ammissione, all'articolo 2, comma 2, lett. a, prevedevano un anzianità di servizio di 24 mesi, ed in particolare: “a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1)”.

Al riguardo, i decreti specificavano all'art. 2, comma 2, lett. c, che “c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.”, escludendo, pertanto, il servizio prestato nelle scuole paritarie quale requisito di ammissione ai fini dell’anzianità di servizio.

Con nota prot. n. 1537 del 22.04.2021 (**doc. 5**), l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza comunicava la pubblicazione dei bandi per l’accesso ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A., ribadendo che *“I candidati che concorrono per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, devono possedere, come requisito di ammissione, all’atto della presentazione della domanda, **un’anzianità di almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni)** di servizio, anche non continuativo, prestato presso scuole statali, in posti corrispondenti al profilo professionale per cui si concorre o a profili professionali immediatamente superiori”*.

Come si avrà modo *funditus* di argomentare in prosieguo, la disciplina dei requisiti di accesso, del tutto irragionevole, è invero attuativa di previsioni normative dettate dall’O.M. 23.02.2009, n. 21, che, tuttavia, appare irrimediabilmente inficiata da evidenti vizi di legittimità costituzionale.

B) Il ricorrente presentava domanda di inserimento (**doc. 6**), per la provincia di Piacenza, per le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), valide per il biennio 2021/2022, inserendo ai fini dell’anzianità di servizio dei 24 mesi (23 mesi e 16 giorni), oltre quello prestato sulla scuola statale anche quello prestato sulla scuola paritaria.

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, il ricorrente evidenziava di aver prestato il seguente servizio, anche non continuativo, per un totale di 36 mesi:

- a.s. 2016/2017, servizio paritaria, dal 05.12.2016 al 31.08.2017, pari a 9 mesi, presso Istituto “*San Tommaso D’Aquino*” gestito dall’Istituto “*Diomede Carafa*” di Napoli (**doc. 7**);
- a.s. 2017/2018, servizio paritaria, dal 01.09.2017 al 31.08.2018, pari a 12 mesi, presso Istituto “*San Tommaso D’Aquino*” gestito dall’Istituto “*Diomede Carafa*” di Napoli (doc. 7, in atti);
- a.s. 2018/2019, servizio paritaria, dal 01.09.2018 al 16.09.2018, pari a 1 mese, presso Istituto “*San Tommaso D’Aquino*” gestito dall’Istituto “*Diomede Carafa*” di Napoli (doc. 7, in atti);
- a. s. 2018/2019, servizio statale, dal 17.09.2018 al 07.06.2019, pari a 6 mesi, presso Istituto “*Carella*” di Pianello e Istituto “*Pianello Val Tidone*” di Pianello;
- a.s. 2020/2021, servizio statale, dal 09.09.2020 al 14.05.2021, pari a 8 mesi, presso Istituto Isis “*Tramello Cassinari*” di Piacenza (**doc. 8**);

In seguito, accadeva che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza con decreto prot. n. 2797 del 30.06.2021 (**doc. 9**) escludeva il ricorrente Antonio Esposito dalla procedura finalizzata all’accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), Area A, profilo collaboratore scolastico e Area B, assistente amministrativo, per mancanza del requisito dell’anzianità di servizio previsto

dall'art. 2, comma 2, lett. a, cioè per i 24 mesi (23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestati presso scuole statali.

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza con decreto prot. n. 3193 del 23.07.2021 (**doc. 10**) pubblicava le graduatorie permanenti del personale A.T.A. (24 mesi), Area A, collaboratore scolastico e Area B, assistente amministrativo, ove non figurava il nominativo del ricorrente.

In applicazione della richiamata disposizione, quindi, la medesima attività lavorativa (servizio su scuola statale e servizio su scuola paritaria), pur presentando contenuti e modalità di espletamento assolutamente identiche, è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria.

La suddetta previsione, infatti, è palesemente illegittima in quanto si pone in stridente contrasto con il principio costituzionale di piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale, sancito dall'art. 33, co. 3 Cost., violando altresì la conseguente normativa primaria di attuazione dettata dalla L. 10 marzo 2000, n. 62, e risulta pregiudizievole per il ricorrente che così si vede escluso dalle graduatorie permanenti del Personale A.T.A. in questione.

Il ricorrente ha presentato domanda e/o comunque ha prestato l'ultimo servizio statale, per l'a.s. 2020/2021, presso l'Isis "*Tramello Cassinari*" di Piacenza (doc. 8, in atti), cadente nella circoscrizione di codesto on.le Tribunale.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;*

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Tale ragionamento, considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle graduatorie, può operarsi per le graduatorie riferite al personale A.T.A. (*ex multis*, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 giugno 2020, n. 176, recante declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario).

Peraltro, anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che *“Le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti alle **graduatorie permanenti del personale ATA e docente della scuola, con riferimento particolare all'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario** atteso che trattasi di atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”* (*ex multis*, Cons. giust. amm. Sicilia, 01/08/2019, n. 724).

In altri e più chiari termini, è stato ripetutamente affermato che *“In relazione alla formazione e/o gestione delle **graduatorie del personale ATA non si verte in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, giacché la gestione delle graduatorie del personale ATA, che***

comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria, non costituisce procedura concorsuale e, pertanto, non sussiste la giurisdizione amministrativa” (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17/01/2018, n. 116; Cons. Stato, Sez. III, 15.04.2019, n. 2439).

La selezione, infatti, ha carattere vincolato e non discrezionale in quanto l’Amministrazione deve solo valutare i requisiti sulla base di disposizioni già predeterminate. Non si tratta, quindi, di una procedura concorsuale quanto piuttosto di un procedimento finalizzato a stilare elenchi graduati del personale A.T.A. per l’accesso del ruolo provinciale.

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all’inserimento nella graduatoria permanente del personale A.T.A., proprio perché non involgenti l’esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

* * * * *

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250 (conv. con L. 3 febbraio 2006, n. 27). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 3 luglio

2001 n. 255 (conv. con L. 20 agosto 2001 n. 333). Eccesso di potere. Illogicità. Contraddittorietà. Manifesta ingiustizia.

A) I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui escludono il servizio prestato nelle scuole paritarie quale requisito di ammissione ai fini dell'anzianità di servizio prevista (24 mesi) utile per essere inseriti nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A.

Con ogni evidenza, tale determinazione si pone in stridente contrasto con la disciplina dettata in tema di parità scolastica dall'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62, a mente del quale *«Il sistema nazionale di istruzione, (...) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».*

La normativa in parola è diretta attuazione di una libertà sancita dall'art. 33 Cost., sicché si impone con forza inderogabile pervadendo l'intero ordinamento e quindi orientando l'interpretazione delle singole normative di settore.

Come noto, invero, il principio di pari ordinazione delle attività comunque espletate nell'ambito del sistema nazionale di istruzione si pone alla base dei meccanismi di reclutamento del personale docente, siccome sancito dall'art. 2, co. 2 del d.l. 3 luglio 2001, n. 255 (conv. con L. 20 agosto 2001, n. 333) con riferimento alla formazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ma che costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico che espande la propria *vis* attuativa anche in relazione a diversi profili di

inquadramento, dovendo evidentemente trovare applicazione anche al personale amministrativo.

La norma in parola, infatti, dispone che *«I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali»*, così riconoscendo la piena equipollenza delle due professionalità a fronte della piena equiparazione tra scuole statali e istituti privati parificati, siccome rispondenti a specifici e determinati requisiti di qualità e funzionamento.

Del resto, nell'ordinamento di settore si rinvencono ulteriori conferme circa la sostanziale equivalenza delle attività di servizio svolte presso istituti privati afferenti al sistema nazionale di istruzione, posto che il suddetto periodo lavorativo è tradizionalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi degli artt. 360, co. 6 e 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, che devono ritenersi applicabili alle scuole paritarie riconosciute nelle quali sono confluite tutte le scuole non statali (ivi comprese, le ex scuole pareggiate e/o parificate).

Ne deriva che, in ossequio ad un'interpretazione *secundum constitutionem*, il principio espresso dall'art. 2, co. 2 del d.l. n. 255/2001 non può essere di certo confinato alla sola valutazione dei titoli di servizio del personale docente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ed esaurimento, ma invece è destinato a trovare applicazione generalizzata onde evitare ingiuste discriminazioni fra personale delle scuole statali e personale delle scuole paritarie, ivi inclusi evidentemente i lavoratori inquadrati nel profilo amministrativo.

Si introduce così un elemento discriminatorio che non risponde ad alcuna reale ed oggettiva esigenza di interesse pubblico a fronte della sostanziale identità delle mansioni espletate.

Si tratta, pertanto, di una disparità di trattamento chiaramente illegittima in quanto in contrasto con il principio costituzionale di parità tra i sistemi scolastici.

Recentemente, il giudice ordinario, in analoga vicenda delle graduatorie permanenti del personale A.T.A., ha affermato che “*..In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritarie**”. Ed ancora: “Non potrebbe opinarsi diversamente in quanto, alla luce di **un’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost., sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire.....nonostante si tratti di soggetti che presso gli istituti paritari hanno svolto la medesima attività lavorativa a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali**. Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità*

sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA". "Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione" (Tribunale Padova, sez. Lavoro, dott. Francesco Perrone, ordinanza del 2020, Tribunale Padova, sez. Lavoro, dott. Maurizio Pascali, ordinanza del 2020, articoli tratti da www.orizzontescuola.it, doc. 11).

I provvedimenti impugnati finiscono per ingenerare vistose disparità di trattamento tra candidati (servizio paritario) versanti nelle medesime condizioni, dal momento che solo alcuni (servizio statale) potrebbero beneficiare di maggiori *chances* lavorative in ragione dell'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale A.T.A.

Non vi è chi non veda come una simile lettura disattenda i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di tutela del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), di parità di accesso agli impieghi pubblici (art. 51 Cost.) e di imparzialità (art. 97 Cost.), dando luogo ad una patente discriminazione tra i docenti in presenza di una situazione sostanziale omogenea.

B) Ma vi è di più. Il principio fondamentale di pari-ordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari è stato affermato anche con riferimento ad altre vicende inerenti allo svolgimento del rapporto lavorativo, quali le operazioni di mobilità e ricostruzione di carriera.

Recentemente, infatti, la Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, è stata chiamata a decidere in merito a una controversia con cui un docente, che ha prestato servizio come insegnante non di ruolo alle dipendenze di un istituto paritario, ne chiedeva la valutazione proprio ai fini della domanda di mobilità territoriale.

Ebbene, la Corte di Appello di Roma, nonostante un primo pronunciamento sfavorevole della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 novembre 2020 (**doc. 12**), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione disponendone l'immediata trasmissione di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale.

La Corte di Appello di Roma afferma espressamente che *“sarebbe paradossale (e quindi irragionevole e pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost.) ammettere il riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole “pareggiate” fino ad una certa data (anno scolastico 2005-2006) ed escluderlo, invece, per il periodo successivo solo perché tali scuole – a suo tempo “pareggiate” – non hanno più tale qualificazione giuridica e quindi non sono più titolari di una concessione di “pareggiamento”, divenuta ormai priva di effetto”*.

I giudici di Roma, affermano che *“il fatto che l'art. 485 d.lgs. cit. si riferisca testualmente (ancora oggi, per un difetto di coordinamento da parte del legislatore) alle scuole “pareggiate” non è di alcun ostacolo alla sua applicazione diretta alle scuole paritarie”*.

Correttamente, quindi, viene evidenziata l'irragionevolezza del riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole “pareggiate” fino ad

una certa data (a.s. 2005-2006) con esclusione, invece, per il periodo successivo nel caso di scuole paritarie.

Ma vi è di più. I giudici della Corte di Appello, poi, si soffermano sulla norma di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001, che prevede la piena valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: tale norma sarebbe, infatti, espressione dell'equivalenza fra scuole paritarie e scuole pubbliche statali, tenuto peraltro conto che siffatta valutazione consente l'immissione in ruolo tramite le graduatorie medesime.

Viene, infatti, giustamente evidenziato che ***“sarebbe palesemente irragionevole ammettere la rilevanza di quel servizio ai fini dell'assunzione e non pure ai fini della ricostruzione della carriera (con i connessi effetti giuridici ed economici) di un docente già assunto in ruolo. Infatti, sul piano della verifica della professionalità acquisita dal docente, è certamente più rilevante il momento dell'assunzione rispetto a quello della (mera) ricostruzione di carriera, in quanto il primo è volto alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego, così che è massimamente necessaria quella verifica relativa all'aspirante alla docenza in ruolo”***.

La Corte di Appello, infine, si sofferma sulla *“persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente”* non di ruolo nelle scuole pubbliche statali ed in quelle paritarie, ciò che giustificherebbe, secondo la Corte di Cassazione, l'esclusione del riconoscimento del servizio non di ruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera del docente assunto nel ruolo della scuola pubblica statale.

Ebbene, la Corte di Appello di Roma sottolinea che, “*già nel sistema dell’originaria formulazione dell’art. 485 cit. il servizio non di ruolo rilevante – come si è visto – era anche quello prestato presso le scuole “pareggiate”. E tali erano non solo quelle degli enti pubblici (diversi dallo Stato), ma pure quelle degli enti ecclesiastici, che non hanno natura di ente pubblico e presso i quali, in ogni caso, l’assunzione non è retta dal necessario criterio del pubblico concorso ex art. 97 Cost., poiché non si verte in materia di pubblico impiego*”.

Alla luce di tutte queste argomentazioni, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto - in maniera condivisibile - che il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione – laddove, nell’interpretare l’art. 485 d. lgs. n. 297/94, il servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie, non è riconoscibile ai fini della "ricostruzione di carriera" e per le operazioni di mobilità, mancando un’omogeneità tra le posizioni professionali statali/paritarie – si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “*a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto: - sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statali; - sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche pareggiate, nel periodo fino all’anno scolastico 2005/06; - sia al medesimo servizio non di ruolo, prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione a tempo indeterminato*”.

D’altronde, il giudice ordinario ha continuato a dare ragione ai docenti riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato nelle paritarie (*ex multis*, Tribunale Napoli Nord, Sez. Lavoro, giudice Gennaro Iacone, 14 gennaio 2020, n. 5231;

Tribunale Napoli Nord, Sez. Lavoro, giudice Gennaro Iacone, 24 settembre 2020, n. 3070; Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, 22 gennaio 2020, n. 131; Tribunale Trieste, Sez. Lavoro, 6 febbraio 2020, n. 13, **doc. 13**).

Si richiama la numerosa giurisprudenza, sia del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis, 15 gennaio 2019, n. 545, doc. 21 in atti; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis, 31 dicembre 2018, n. 12628; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4845/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2017, n. 4845; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2017) sia del giudice ordinario (Tribunale Roma, Sez. Lavoro, 25 marzo 2019, n. 2908; Tribunale Catania, Sez. Lavoro, 23 aprile 2019, n. 1943, doc. 23, in atti; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, 31 gennaio 2018, n. 7901; Trib. Milano, Sez. Lavoro, 6 settembre 2017, n. 2268; Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, 19 marzo 2018, n. 1032; Corte d'Appello Aquila, 5 aprile 2018, n. 235, **doc. 14**; *ex multis*, Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 20 settembre 2017, n. 2422; Trib. Prato, Sez. Lavoro, 28 aprile 2017, n. 98; Trib. Forlì, Sez. Lavoro, 20 marzo 2017; Trib. Potenza, Sez. Lavoro, 18 luglio 2017; Trib. Milano, Sez. Lavoro, GL dott.ssa F. Saioni, 20 luglio 2016; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, GL dott. F. Armato, 6 settembre 2016; Trib. Caltagirone, Sez. Lavoro, GL dott. A. Gasperini, 11 luglio 2016; Trib. Lanciano, Sez. Lavoro, 4 novembre 2016, n. 2427; Trib. Lecce, Sez. Lavoro, 4 novembre 2016, n. 47107; Trib. Mantova, Sez. Lavoro, 16 novembre 2016, **doc. 15**), che ha riconosciuto, nel corso di questi ultimi anni, il servizio pre-ruolo prestato sulle paritarie.

Del resto, la piena equiparazione del servizio prestato presso gli istituti paritari è stata riconosciuta anche ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi degli artt.

360, co. 6 e 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 da diversi Tribunali di merito, i quali hanno affermato che devono ritenersi applicabili anche alle scuole paritarie riconosciute nelle quali sono confluite tutte le scuole non statali, ivi comprese, le ex scuole pareggiate e/o parificate (Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, sentenza 22.01.2020; Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, dott. Alessandro Vaccarella, sentenza 19.05.2020; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, 31 gennaio 2018, n. 7901; Trib. Milano, Sez. Lavoro, 6 settembre 2017, n. 2268; Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, 19 marzo 2018, n. 1032; Corte d'Appello Aquila, 5 aprile 2018, n. 235, **doc. 16**).

In modo del tutto illogico e contraddittorio, quindi, il servizio reso nelle scuole paritarie viene valutato per individuare la posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti, e quindi costituisce un presupposto stesso dell'immissione in ruolo, ma non consente il riconoscimento del valore abilitante dell'esperienza professionale comunque maturata.

In altri e più chiari termini, la medesima circostanza di fatto assume irragionevolmente una diversa rilevanza giuridica ai fini dell'accesso all'attività di insegnamento, a seconda se concerna il reclutamento (per scorrimento di graduatoria o per concorso) ovvero solo il conferimento di supplenze, senza tuttavia che tale differenziazione possa rinvenire alcuna plausibile giustificazione. Alla luce delle richiamate argomentazioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui escludono il servizio prestato nelle scuole paritarie quale requisito di ammissione ai fini dell'anzianità di servizio prevista (24 mesi) utile per essere inseriti nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A.

Si vengono a determinare effetti ingiusti e paradossali, dal momento che tale impedimento finirebbe per escludere dalle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A., candidati che hanno speso molti anni della propria vita lavorativa nelle scuole paritarie e che quindi hanno potuto acquisire una notevole professionalità.

Si introduce così un elemento discriminatorio che non risponde ad alcuna reale ed oggettiva esigenza di interesse pubblico a fronte della sostanziale identità delle mansioni espletate.

Con ogni evidenza, si tratta di una disparità di trattamento chiaramente illegittima in quanto in contrasto con il principio costituzionale di parità tra i sistemi scolastici, che ha trovato compiuta attuazione anche per quanto concerne lo *status* giuridico del personale docente.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. Antonio Esposito rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

amministrativo, in virtù del riconoscimento del servizio, prestato dal ricorrente, nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità di servizio prevista quale requisito di accesso;

B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE la validità giuridica del servizio, prestato dal ricorrente, sulle scuole paritarie quale requisito di ammissione per le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo;

C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in virtù del riconoscimento del servizio, prestato dal ricorrente, nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità di servizio prevista quale requisito di accesso, con il riconoscimento del punteggio spettante in relazione ai titoli di studio e di carriera dichiarati;

D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi

compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **a)** decreto prot. n. 2797 del 30.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza, con il quale il ricorrente veniva escluso dalle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in quanto non in possesso del requisito di anzianità di servizio previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a; **b)** decreto prot. n. 3193 del 23.07.2021, e relative allegate graduatorie, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza, approvava le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all'accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; **c)** nota del 31 marzo 2021 prot. n. 10301 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio V - Personale ATA, concernente le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. finalizzate all'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022; **d)** avviso prot. n. 1537 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza concernente le graduatorie permanenti

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

provinciali del Personale A.T.A. finalizzate all'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, a.s. 2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022; e) bando prot. n. 219 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con il quale veniva indetto la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), in applicazione dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, Area A, profilo collaboratore scolastico, valide per il biennio 2021/2022, nella parte in cui all'art. 2, comma 2, lett. c, prevede che *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”*, escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione; f) bando prot. n. 216 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con il quale veniva indetta la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), in applicazione dell'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, Area B, profilo Assistente Amministrativo, valide per il biennio 2021/2022, nella parte in cui all'art. 2, comma 2, lett. c, prevede che *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”*, escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione; g) qualora occorra, Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, recante *“Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n. 297", laddove all'art. 2, comma 2, lett. c, prevede che "si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali", escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito di ammissione;

h) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta del 50%, pari ad € 259,00.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

- doc. 1 nota del 31 marzo 2021 prot. n. 10301 del Ministero dell'Istruzione;
- doc. 2 O.M. 23.02.2009, n. 21;
- doc. 3 decreto prot. n. 219 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con cui indiceva la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), dell'Area A, profilo collaboratore scolastico;

- doc. 4 decreto prot. n. 216 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con cui indiceva, la procedura finalizzata all'accesso al ruolo provinciale delle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), dell'Area B, profilo Assistente Amministrativo;
- doc. 5 nota prot. n. 1537 del 22.04.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza;
- doc. 6 domanda di inserimento, per la provincia di Piacenza, per le graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), valide per il biennio 2021/2022;
- doc. 7 servizio paritaria;
- doc. 8 busta paga presso Istituto Isis "*Tramello Cassinari*" di Piacenza;
- doc. 9 decreto prot. n. 2797 del 30.06.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza con cui escludeva il ricorrente Antonio Esposito;
- doc. 10 decreto prot. n. 3193 del 23.07.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza con cui pubblicava le graduatorie permanenti del personale A.T.A. (24 mesi), Area A, collaboratore scolastico e Area B, assistente amministrativo, ove non figurava il nominativo del ricorrente;
- doc. 11 Tribunale Padova, sez. Lavoro, dott. Francesco Perrone, ordinanza del 2020, Tribunale Padova, sez. Lavoro, dott. Maurizio Pascali, ordinanza del 2020, articoli tratti da www.orizzontescuola.it;

- doc. 12 ordinanza del 9 novembre 2020 della Corte Appello Roma, Sez. Lavoro;
- doc. 13 Tribunale Napoli Nord, Sez. Lavoro, giudice Gennaro Iacone, 14 gennaio 2020, n. 5231; Tribunale Napoli Nord, Sez. Lavoro, giudice Gennaro Iacone, 24 settembre 2020, n. 3070; Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, 22 gennaio 2020, n. 131; Tribunale Trieste, Sez. Lavoro, 6 febbraio 2020, n. 13;
- doc. 14 precedenti giurisprudenza – riconoscimento servizio paritarie;
- doc. 15 ulteriori precedenti giurisprudenza - riconoscimento servizio paritarie;
- doc. 16 precedenti ricostruzione servizio paritarie.
- Napoli, 27 luglio 2021 (avv. Guido Marone)

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti,

premessso che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti provinciali del Personale A.T.A. (24 mesi), indette ai sensi dell’art. 554 del d.lgs n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, finalizzate all’accesso al ruolo provinciale, Area A e B, per la provincia di Piacenza, valide

28

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

per il biennio 2021/2022, profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo, in virtù del riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità di servizio prevista quale requisito di accesso, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
- al riguardo, infatti, è stato rilevato che *«[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]»* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);
- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

fa istanza

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami

30

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Napoli, 27 luglio 2021

(avv. Guido Marone)